

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), in data (omissis), ha formulato richiesta di parere deontologico sulla questione dell'incompatibilità tra la professione di Avvocato e l'iscrizione associativa in qualità di Delegato Regionale di un'Associazione di promozione sociale (nella specie, "omissis"), di cui ha allegato lo Statuto.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli quale Coordinatore della Struttura Deontologica, relatori gli Avv.ti Cristina Bonanno e Mario Mazzeo;

osserva

- **L'art. 18, Legge 31 dicembre 2012, n. 247, "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"**, sul tema dell'**incompatibilità** recita: "La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. (omissis);

b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;

d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.".

- L'articolo 3 della succitata norma, al comma 1), recita: "L'esercizio dell'attività di avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale (...)" ed al comma 2) "La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza".

- I principi enunciati dai predetti articoli trovano conferma nell'**articolo 6 del vigente Codice Deontologico Forense**, rubricato "**Dovere di evitare incompatibilità**", laddove stabilisce che "L'avvocato deve evitare incompatibilità con la permanenza dell'iscrizione all'Albo. L'Avvocato non deve svolgere attività

comunque incompatibili con i doveri di indipendenza e decoro della professione forense".

- La ratio dei principi menzionati è individuabile nella necessità di preservare il corretto svolgimento dell'attività forense, salvaguardandone, in modo particolare, l'autonomia, l'onorabilità e l'indipendenza. A tal proposito occorre evidenziare come, su tale tema, il Consiglio Nazionale Forense solo in fattispecie relativa alla presidenza di una "**onlus**", sul presupposto che queste possano svolgere, strumentalmente ai fini istituzionali, anche attività commerciale, ha ritenuto "*che l'esercizio della professione forense sia incompatibile con la carica di presidente di un'associazione non lucrativa qualora, ovviamente, le relative funzioni non siano di mera rappresentanza, ma consentano l'esercizio di poteri gestionali*" (C.N.F., parere 28.03.2012, n. 5).

Tutto ciò premesso,

ritiene

che l'Avv. (omissis) debba attenersi alla normativa sopra indicata.

Parole/frasi chiave:

art. 6; art. 18; incompatibilità; onlus.